Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.195/2005 /col

Sentenza del 1°settembre 2005
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
I._____,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Ministero pubblico della Confederazione del 21 giugno 2005.

Visto:
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V._____ e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio;
che il Gruppo G._____ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico;
che nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B._____, F._____ e P._____ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha ancora recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/ 2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004);
che mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione di un conto della M._____ presso la banca E._____;
che con decisione di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e con decisione di chiusura del 21 giugno 2005 ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione di apertura e degli estratti del menzionato conto;
che avverso questa decisione I._____ presenta, il 19 luglio 2005, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla;
che l'Ufficio federale di giustizia, rinunciando a inoltrare osservazioni, propone di respingere il ricorso;
che il MPC chiede, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione e, in

via subordinata, di respingerlo, rilevando che la società, di cui il ricorrente dichiara di essere il beneficiario economico, potrebbe essere stata sciolta a causa del procedimento penale;

Considerato:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1);
che Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1°giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41);
che la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c);
che interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1, in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP;
che nel gravame il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita a rilevare che dal registro di commercio di Zugo risulta che la M._____ è stata cancellata nell'aprile 2005 e che pertanto egli, quale avente diritto economico di questa società e del conto oggetto della contestata misura di assistenza, sarebbe eccezionalmente legittimato a ricorrere in applicazione della DTF 123 II 153;
che la tesi non regge;
che le condizioni poste a fondamento della DTF 123 II 153, nella quale la qualità dell'avente diritto economico non era contestata dalle autorità e non si era in presenza di indizi che potessero far supporre uno scioglimento abusivo della società, non sono infatti realizzate in concreto;
che in materia d'assistenza giudiziaria l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è legittimato a ricorrere - eccezionalmente - soltanto qualora la persona giuridica sia stata sciolta e pertanto non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d), ricordato che spetta all'avente diritto esclusivamente economico dimostrare l'avvenuto scioglimento della società, come avvenuto in concreto;
che questi deve inoltre dimostrare che da tale atto egli risulti chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag. 352, che definisce contestabile questo riconoscimento eccezionale e sussidiario della legittimazione);
che, come osserva il MPC nella risposta, queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie, ritenuto che il ricorrente oltre al citato estratto del registro di commercio, dal quale non risulta affatto ch'egli dopo lo scioglimento della società ne sarebbe il beneficiario economico, ha prodotto unicamente una lettera della O._____, presso la quale era domiciliata l'altra società interessata dalla contestata misura d'assistenza, nella quale si dichiara semplicemente che la M̈._____, Zugo, ha sempre fatto capo al signor I._____¨;
che questo scritto non dimostra, manifestamente, che il ricorrente sarebbe il beneficiario economico della società sciolta;
che, inoltre, lo scioglimento della società non può servire da semplice pretesto o configurare un abuso di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza ragioni plausibili, in particolare di carattere economico, dopo aver avuto conoscenza dell'imminente avvio di un procedimento penale (sentenze citate al precedente paragrafo);
che quest'evenienza non parrebbe essere esclusa nel caso di specie, viste le numerose rogatorie pendenti e la circostanza che il ricorrente non ha addotto alcun motivo giustificante l'avvenuto scioglimento della società;
che i menzionati accenni ricorsuali non adempiono manifestamente le severe esigenze imposte dalla citata giurisprudenza per riconoscere - come già rilevato, eccezionalmente - la legittimazione a ricorrere all'avente diritto economico e che tali manchevolezze, tenuto conto anche dell'obbligo di celerità (art. 17a AIMP), nem-

meno potrebbero essere sanate, tardivamente, con l'inoltro di una replica;
che, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione;
ch'esso sarebbe nondimeno stato infondato anche nel merito, le censure inerenti alla carenza di motivazione della decisione di chiusura, all'addotta lacunosità della rogatoria e dei suoi complementi, all'irrilevanza potenziale dei documenti di cui è stata ordinata la trasmissione e all'asserita assenza di proporzionalità e di una relazione diretta e oggettiva tra la stessa e i sospettati reati, sono già state esaminate e respinte, mutatis mutandis, nelle numerose sentenze emanate dal Tribunale federale nell'ambito della rogatoria in questione (oltre alle sentenze già citate vedi anche 1A.295/2004 del 27 gennaio 2005 e 1A.201/2005 decisa in data odierna);
che anche l'assunto ricorsuale secondo cui la società sciolta sarebbe stata una concorrente del Gruppo oggetto di indagini, e non una sua società di comodo, non osta all'assistenza, ritenuto che le informazioni litigiose sono idonee a far progredire le indagini estere, permettendo alle autorità italiane, che dispongono di tutte le risultanze processuali, di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro sospetti, di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e società coinvolte, nonché di accertare, se del caso, l'estraneità della società in esame;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia (B 095799 BEG).
Losanna, 1°settembre 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: